

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA

(n. 347/2023 reg. gen. – Sez. I – c.c. 6 settembre 2023)

MEMORIA

nell'interesse di **ENI REWIND S.P.A.** (avv.ti prof. Stefano Grassi e Francesco Grassi)

* * *

INDICE SOMMARIO

PREMESSA	p. 1
<i>La concessione Val D'Agri e il Cova</i>	p. 2
<i>L'innovativo impianto Blue Water per la salvaguardia e l'utilizzo sostenibile delle risorse idriche</i>	p. 3
<i>Il procedimento amministrativo di PAUR (VIA/ALA) dell'impianto Blue Water</i>	p. 5
<i>La conclusione dell'iter amministrativo della VIA e le ragioni del rilascio di un provvedimento positivo di compatibilità ambientale</i>	p. 5
DIRITTO	p. 7
<i>Sull'inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva dell'Associazione Cova Contro</i>	p. 7
<i>Sull'infondatezza del primo motivo, rubricato "irregolarità del procedimento istruttorio"</i>	p. 9
<i>Sull'infondatezza del secondo motivo, rubricato "violazione dell'art. 24 comma del d.lgs. n. 152 del 2006 (TU Ambientale) e violazione della Convenzione di Aarhus (legge 7 agosto n. 241/1990 art. 9 ratificata dall'Italia con legge 108/2001)"</i>	p. 9
<i>Sull'infondatezza del terzo motivo, rubricato "violazione dei termini per l'approvazione del PAUR"</i>	p. 10
<i>Sull'infondatezza del quarto motivo, rubricato "Mancanza di pareri tecnici terzi"</i>	p. 11
<i>Sull'infondatezza del quinto motivo, rubricato "Mancata valutazione del rischio di disastro ambientale"</i>	p. 17
<i>Sull'insussistenza dei presupposti per la concessione di misure cautelari</i>	p. 22

** * **

PREMESSA

1 – Con ricorso notificato il 14 giugno 2023 l'Associazione Cova Contro ha chiesto l'annullamento (esclusivamente) della D.G.R. Basilicata n. prot. 225 del 14 aprile 2023 (**doc. 1, doc. 2 e doc. 3**) previa sospensione della sua efficacia.

2 – Si tratta della delibera con cui – sulla base di una ampia e completa istruttoria articolata in numerose Conferenze di Servizi [l'ultima ha avuto luogo il 25 gennaio 2023 (**doc. 15**)] – la Giunta della Regione Basilicata ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale (VIA) sul progetto proposto da Eni Rewind S.p.A., denominato *Impianto di trattamento acque di produzione* e da realizzare in località *Le Vigne* nel Comune di

Viggiano (PZ), che – una volta approvato e costruito – consentirà di **trattare le acque di produzione** del Centro Olio Val d'Agri (**COVA**) al fine di ottenere il loro **completo recupero e riutilizzo**.

3 – L'approvazione definitiva del progetto e l'esercizio dell'impianto saranno assentiti dal provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) disciplinato dall'art. 27-*bis* del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, di cui la valutazione positiva di VIA (oggetto del ricorso) costituisce soltanto uno dei presupposti: l'art. 27-*bis* richiede la preventiva acquisizione del giudizio di compatibilità ambientale e poi il rilascio anche dell'Autorizzazione integrata ambientale (AIA), per quanto attiene alla fase di esercizio dell'impianto. La D.G.R. conclude dunque soltanto la prima fase istruttoria di PAUR.

4 – L'iniziativa processuale dell'Associazione Cova Contro segue quella proposta dal **WWF** con il ricorso n. 303/2023, la cui **domanda cautelare** questo Ecc. TAR ha già avuto modo di **rigettare mediante l'ordinanza n. 88 del 5 giugno 2023**.

5 – Per la trattazione della istanza cautelare formulata dalla ricorrente risulta essere stata fissata la camera di consiglio del prossimo 6 settembre 2023. Con la presente memoria la Società Eni Rewind intende illustrare le ragioni di infondatezza delle censure a cui è affidata l'impugnativa avversaria; censure che non mettono in evidenza alcun vizio della istruttoria svolta da parte delle pubbliche amministrazioni competenti.

6 – Ma, prima ancora, **la Società resistente sottolinea che la ricorrente non ha dedotto la sussistenza di alcun *periculum in mora* in grado di fondare la richiesta cautelare** (è, cioè, materialmente assente un paragrafo dedicato alla dimostrazione di tale presupposto). Anche solo per tale ragione la domanda cautelare non può che essere respinta.

** * * **

La concessione Val D'Agri e il Cova

7 – Eni S.p.A. è titolare della concessione mineraria per la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi *Val d'Agri* ed è proprietaria del Centro Olio Val d'Agri (d'ora in avanti anche solo COVA) di Viggiano (PZ).

8 – In base alle autorizzazioni ottenute, il COVA raccoglie (attraverso una rete interrata di condotte) il fluido estratto dai vari pozzi petroliferi per poi sottoporlo al processo di separazione. Il fluido estratto dal giacimento è, infatti, costituito da porzioni

di olio, gas e acqua (ossia acqua fossile) naturalmente coesistenti da milioni di anni nella medesima formazione geologica da cui vengono estratti. Alla fine del processo di separazione del COVA, l'olio greggio è inviato, tramite oleodotto, alla Raffineria di Taranto per le successive lavorazioni, il gas naturale è immesso, tramite stazione di compressione, nella rete di distribuzione nazionale SNAM Rete Gas, mentre **l'acqua di produzione** (ossia l'acqua fossile che, dopo il trattamento di separazione degli idrocarburi, risulta priva delle due originarie componenti di olio e gas), è attualmente reiniettata in giacimento o smaltita tramite autobotti.

9 – L'attività del COVA risulta di fondamentale importanza per il raggiungimento degli obiettivi di politica energetica nazionale e rappresenta una imprescindibile risorsa per le collettività locali in quanto garantisce il mantenimento del tasso occupazionale locale (sia direttamente – nel COVA – sia indirettamente – nell'indotto), la specializzazione industriale, e il finanziamento, attraverso le ingenti *royalties* versate alle Amministrazioni comunali, di servizi per un'elevata assistenza sociale, per il sostegno delle fasce di popolazione più svantaggiate e per lo sviluppo del turismo scientifico, naturalistico e scolastico.

L'innovativo impianto Blue Water per la salvaguardia e l'utilizzo sostenibile delle risorse idriche

10 – Il 27 novembre 2018, Eni Rewind S.p.A. – Società ambientale che fa parte del Gruppo Eni S.p.A. – ha presentato alla Regione Basilicata istanza ai sensi dell'art. 27-*bis* del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per il rilascio del PAUR relativamente al progetto denominato “**Impianto di trattamento acque di produzione**” sito in località *Le Vigne* nel Comune di Viggiano (PZ), depositando la prescritta documentazione (**doc. 4**). La principale e innovativa caratteristica dell'impianto è rappresentata dall'**utilizzo della tecnologia Blue Water, brevettata dalla stessa Eni Rewind.**

11 – La tecnologia **Blue Water** si basa su cicli di trattamento analoghi a quelli dei tradizionali impianti di depurazione delle acque reflue urbane e industriali, **con integrazione di sezioni di affinamento avanzato per il recupero volto al riutilizzo industriale della risorsa idrica.** Ciò permetterà un'importantissima riduzione dei prelievi idrici, nonché una diminuzione dei reflui prodotti rispetto ai trattamenti di depurazione convenzionali che non prevedono il recupero idrico.

12 – L’impianto *Blue Water* è progettato **su misura per le acque di produzione del giacimento Val d’Agri**, e verrà realizzato nel rispetto dei più elevati *standard* qualitativi e di controllo, nonché in conformità ai requisiti previsti dalle normative vigenti di riferimento, al fine di garantire la tutela dell’ambiente e della salute delle persone.

13 – La sua applicazione determinerà degli importanti vantaggi in termini di sostenibilità, ovvero il recupero della risorsa idrica e il suo riuso, in un’ottica circolare, nei cicli industriali. Gli obiettivi principali che si intendono conseguire mediante la realizzazione del progetto sono quelli di:

- produrre uno “*stream*” di acqua demineralizzata (con conducibilità elettrica prossima a $0,2 \pm 0,1 \mu\text{S}/\text{cm}$) ed acqua industriale fino ad un massimo di $70 \text{ m}^3/\text{h}$ ($40 \text{ m}^3/\text{h}$ di acqua demi e $30 \text{ m}^3/\text{h}$ di acqua industriale) – pari al 97% del flusso in ingresso – da trasferire direttamente al COVA mediante una condotta dedicata ed esclusiva per il loro completo riutilizzo a fini industriali evitando in tal modo lo scarico dei reflui in uscita dal trattamento a corpi idrici ricettori e/o reti fognarie, **con considerevole risparmio di risorsa idrica pregiata;**

- minimizzare l’entità dei concentrati salini provenienti dal trattamento delle acque di produzione, i quali saranno regolarmente smaltiti come rifiuto nel rispetto delle disposizioni di cui alla Parte IV del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

- azzerare le quantità di acqua attualmente introdotte via acquedotto ed autobotti (che, pertanto, saranno disponibili per tutti gli altri usi della collettività presente sul territorio)

- limitare anche lo smaltimento delle acque di produzione, oggi gestite come rifiuto e inviate a impianti terzi, con conseguente abbattimento dell’impronta carbonica (emissioni GHG) dovuta al loro trasporto su strada tramite mezzi pesanti.

14 – I residui del processo *Blue Water* verranno sottoposti ad un trattamento che ne permette la riduzione di volume con ulteriore recupero di acqua e minimizzando il trasporto su strada.

15 – Il progetto risulta ubicato nel territorio del Comune di Viggiano (PZ), in un’area industriale adiacente al perimetro EST del COVA, e avrà una capacità di trattamento di $72 \text{ m}^3/\text{h}$ - distribuita su due linee da $36 \text{ m}^3/\text{h}$ - con esercizio continuativo (24h/giorno, 365 giorni/anno) ad esclusivo servizio del Centro Olio Val d’Agri.

Il procedimento amministrativo di PAUR (VIA/AIA) dell'impianto Blue Water

16 – Il progetto *Blue Water* è perfettamente inserito nel contesto paesaggistico e ambientale grazie a un apposito studio condiviso con le competenti Amministrazioni che prevede, fra l'altro, la **rigenerazione di bosco e sottobosco** con la piantumazione di specie arboree autoctone.

17 – È importante sottolineare che, per le sue caratteristiche, l'intervento in oggetto avrebbe consentito l'attivazione del solo procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA. Tuttavia, Eni Rewind ha optato per l'attivazione del procedimento di VIA e quindi la presentazione di una richiesta di PAUR *ex art. 27-bis* del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ritenendola più confacente alle aspettative del territorio, in modo da consentire un più articolato e approfondito esame per la valutazione del complesso degli impatti ambientali.

18 – La procedura del PAUR attivata dalla ricorrente comprende sia la procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA), sia la procedura volta al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), oltre a tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto, indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso (come previsto dal co. 1 dell'art. 27-*bis* del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) (v. **doc. 4**).

La conclusione dell'iter amministrativo della VIA e le ragioni del rilascio di un provvedimento positivo di compatibilità ambientale

19 – A seguito di una ampia e completa istruttoria articolata in numerose Conferenze di Servizi [l'ultima ha avuto luogo il 25 gennaio 2023 (**doc. 15**)], la Giunta della Regione Basilicata ha approvato la **D.G.R. n. prot. 225 del 14 aprile 2023 (doc. 1, doc. 2 e doc. 3)**, con la quale ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale del progetto, concludendo la prima fase istruttoria del PAUR.

20 – Dalle premesse della D.G.R. (**doc. 1**) e dall'allegato Rapporto Istruttorio (**doc. 3**) emergono i numerosi vantaggi ambientali che comporterà la realizzazione dell'impianto e che ne hanno giustificato la valutazione positiva. Le Amministrazioni hanno infatti valutato che [v. pag. 46–47 del Rapporto Istruttorio (**doc. 3**): “*per le sue caratteristiche intrinseche (tipologia, dimensioni, tecnologia), per la sua localizzazione e per le misure di*

mitigazione proposte, relativamente ai criteri previsti dal D.lgs 152/2006 (e s.m.i), i potenziali impatti prodotti dall'impianto sulle diverse componenti ambientali analizzate, possono essere considerati compatibili, nell'ottica del bilanciamento dei vari interessi in gioco, come avvenuto attraverso il modulo procedimentale della Conferenza di Servizi. In particolare:

*– gli **impatti del progetto** sulle varie componenti ambientali (aria e clima; acqua; suolo; territorio; biodiversità; popolazione; salute umana; rumore; beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio), valutati considerando separatamente la fase di costruzione e quella di esercizio, anche a seguito delle misure di mitigazione previste, **risultano trascurabili** (salvo che per il rumore il cui impatto sia in fase di costruzione che in fase di esercizio risulta comunque “basso”);*

– in fase di esercizio l'impianto provocherà impatto positivo sulla componente aria a seguito della riduzione del traffico su gomma per gli approvvigionamenti e per i trasporti dei rifiuti verso l'esterno del COVA;

*– in fase di esercizio l'impianto provocherà **impatto positivo sulla componente acqua** perché consente il completo recupero, a fini industriali, delle acque di produzione con conseguente risparmio della risorsa idrica utilizzata come acqua demineralizzata e acqua industriale dal COVA;*

*– l'impianto sarà caratterizzato, in termini ambientali, per **l'assenza di scarichi** (come definiti ai sensi dell'art. 74, comma 1, lettera ff, del D.lgs 152/2006 (e s.m.i)) in corpi idrici superficiali in quanto tutti gli effluenti trattati vengono riutilizzati ai fini industriali all'interno del COVA, (fatta eccezione per quelli afferenti alle acque meteoriche di seconda pioggia e allo scarico dei reflui civili, convogliati entrambi in rete fognaria consorzio ASI);*

– la produzione di rifiuti sarà gestita nel rispetto della normativa vigente e della radioprotezione;

– sono state previste misure di mitigazione sia in fase di cantiere che in fase di esercizio”.

21 – L'Amministrazione ha inoltre subordinato l'esecuzione del progetto all'attuazione di uno specifico Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA), alla implementazione delle *Misure di mitigazione, attenuazione e compensazione* previste nel progetto e dallo Studio di impatto ambientale e a specifiche prescrizioni che recepiscono anche quanto indicato dagli enti partecipanti al procedimento [v. pag. 47–51 del Rapporto Istruttorio (**doc. 3**)].

22 – Il rilascio del provvedimento positivo di compatibilità ambientale non

determina alcuna immediata conseguenza sul piano della possibilità di dare avvio alle attività di progetto; avvio che richiede invece il completamento dell'iter del PAUR (di cui deve essere ancora esaurita la fase istruttoria) che dovrà essere comunque coordinato con il rilascio dell'AIA del COVA, il cui procedimento ha appena avuto avvio (e si trova dunque attualmente in una fase ancora embrionale) (**doc. 5 e doc. 6**).

** * **

23 – Il ricorso e l'istanza cautelare cui si resiste sono del tutto privi di fondamento e meritano di essere rigettati. Come si avrà modo di dimostrare la ricorrente intende sindacare le scelte effettuate dall'Amministrazione competente senza mai mettere in evidenza elementi che denotino valutazioni irragionevoli o errori macroscopici.

24 – Diversamente da quanto appare ritenere controparte – senza che ne venga comunque fornita l'effettiva dimostrazione – l'istruttoria su cui si basa la decisione della Giunta Regionale della Basilicata è stata approfondita e portata avanti nel rispetto del contraddittorio; ciò ha consentito di addivenire ad una valutazione equilibrata degli interessi coinvolti nell'ambito della quale è stata riconosciuta la valenza positiva della realizzazione del progetto *Blue Water*.

*

DIRITTO

Sull'inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva dell'Associazione Cova Contro

25 – Secondo un oramai consolidato orientamento giurisprudenziale, la legittimazione ad agire delle associazioni di cittadini non individuate dalla l. 8 luglio 1986, n. 349 viene riconosciuta in presenza delle seguenti condizioni “*a) finalità statutarie dell'ente, relativamente al perseguimento, in modo non occasionale, di obiettivi di tutela ambientale; b) consistenza organizzativa, adeguata rappresentatività, collegamento stabile con il territorio ove svolgono l'attività di tutela degli interessi stessi, che deve essersi protratta nel tempo; c) area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume lesa. Tali criteri devono essere osservati in maniera rigorosa, così da non trasformare il processo amministrativo, che rimane pur sempre forma di tutela di situazioni soggettive, in una giurisdizione di diritto oggettivo (Cons. Stato, 19 giugno 2014, n. 3111), non bastando la mera previsione dello statuto sulle finalità dell'associazione (T.A.R. Emilia*

Romagna, sez. I, 26 novembre 2007, n. 3365; Cons. Stato, sez. IV, 25 settembre 2007, n. 4966)” (così questo Ecc.mo TAR, Sez. I, 22 settembre 2018, n. 646; da ultimo, v. anche Consiglio di Stato, Sez. IV, 11 aprile 2023, n. 3639).

26 – La stessa giurisprudenza ha altresì chiarito che la partecipazione al procedimento di tali associazioni (come sembra essere avvenuto nel caso di specie) non è un elemento sufficiente a riconoscere loro anche la legittimazione processuale. Occorre, cioè, pur sempre verificare la simultanea sussistenza di tali condizioni (così Consiglio di Stato, Sez. IV, 11 aprile 2023, n. 3639, laddove ricorda che “*secondo principi giurisprudenziali consolidati [...] l’art. 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel prevedere la facoltà di intervento nel procedimento dei soggetti “portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento”, non riconosce di per sé legittimazione processuale a tutti i soggetti portatori di interessi collettivi che abbiano in concreto partecipato al procedimento; la predetta norma si limita a sancire un principio generale; è rimesso, rispettivamente, all’Amministrazione procedente e all’Autorità giudiziaria il compito di verificare nel singolo caso se il soggetto interveniente abbia effettiva legittimazione procedimentale e processuale in quanto portatore di un interesse differenziato e qualificato, senza che la valutazione operata in sede di procedimento vincoli quella da rinnovarsi nella sede processuale; la natura delle situazioni giuridiche soggettive non muta per effetto dell’intervento di fatto nel procedimento amministrativo; la legittimazione procedimentale riconosciuta dall’articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai portatori di interessi diffusi lascia impregiudicata la questione dei limiti entro i quali, in sede contenziosa, può assicurarsi tutela a tali interessi e deve, in ogni caso, escludersi che le valutazioni compiute dall’Amministrazione nell’ammettere un intervento nel procedimento amministrativo possano vincolare il giudice in ordine all’identificazione dei soggetti che devono necessariamente partecipare al processo”, v. anche TAR Abruzzo, L’Aquila, Sez. I, 3 gennaio 2022, n. 1)*

27 – Sulla base della documentazione depositata dalla ricorrente, si evince che **l’Associazione ricorrente ha sede a Policoro (MT) e risulta essere esclusivamente costituita dagli originari tre fondatori** (doc. 12 di controparte).

28 – Ne consegue che essa deve considerarsi priva sia del requisito del radicamento nel territorio di Viggiano (da cui dista circa novanta chilometri), sia (soprattutto) del requisito della adeguata rappresentatività della comunità locale.

29 – Né, come visto, è in grado da mutare tale conclusione il fatto che l’associazione ha partecipato al procedimento che ha condotto all’emanazione della

D.G.R. Basilicata n. prot. 225 del 14 aprile 2023.

Sull'infondatezza del primo motivo, rubricato "irregolarità del procedimento istruttorio" (pagg. 3-5 del ricorso avverso)

30 – Con il primo motivo del ricorso è stata dedotta l'illegittimità della D.G.R. Basilicata n. prot. 225 del 14 aprile 2023 per la violazione dell'art. 5, co. 1, lett. b) del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

31 – La censura è **assolutamente generica** e, come tale, **inammissibile**, dal momento che si limita alla mera affermazione della circostanza per cui tale disposizione non sarebbe stata rispettata senza, tuttavia, spiegarne le ragioni e fornire le relative prove.

Sull'infondatezza del secondo motivo, rubricato "violazione dell'art. 24 comma del d.lgs. n. 152 del 2006 (TU Ambientale) e violazione della Convenzione di Aarhus (legge 7 agosto n. 241/1990 art. 9 ratificata dall'Italia con legge 108/2001)" (pagg. 5 del ricorso avverso)

32 – Con il secondo motivo del ricorso la ricorrente ha dedotto la violazione *“dell'art. 24 comma C del D.lgs.n.152 del 2006 (TU ambientale,) della Convenzione di Aarhus, in quanto [il provvedimento impugnato] è stato approvato senza consentire pubbliche consultazioni, negando la partecipazione dei soggetti interessati e portatori di pubblici interessi, impedendo fisicamente la partecipazione a 3 delle 4 conferenze di servizi convocate ai tavoli tecnici propedeutici non oggetto di pubblica convocazione, ledendo il diritto di rappresentanza e sminuendo il pubblico interesse rappresentato dalle Associazioni stesse, nonostante le reiterate richieste di partecipazione puntualmente disattese dalla Regione”*

33 – La censura è infondata. Non vi è alcuna disposizione, né del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, né degli artt. 14 e ss., della l. 7 agosto 1990, n. 241, né della Convenzione di Aarhus (che, peraltro, non risulta applicabile al caso di specie, non rientrando l'attività proposta dalla Società tra quelle elencate nell'allegato 1 della medesima Convenzione) che garantisce la partecipazione alla Conferenza di servizi ai soggetti (ivi incluso il soggetto proponente) diversi dalle Amministrazioni chiamate a rilasciare i rispettivi atti di assenso.

34 – Quanto sopra è stato confermato anche dalla giurisprudenza, laddove, ad esempio, è stato affermato che *“la pubblica amministrazione non è obbligata ed esaminare ed a confutare ogni singola osservazione presentata dall'interessato nell'ambito della partecipazione procedi-*

mentale di cui all'art. 10 bis della Legge n. 241/1990, bastando che sia dimostrata, tramite la motivazione del provvedimento, l'intervenuta acquisizione, la cognizione e la valutazione dell'apporto partecipativo" (così, tra le tante, T.A.R. Sicilia Catania Sez. IV, 28/11/2018, n. 2262). [...] Né la censura è fondata nella parte in cui la ricorrente si duole della violazione dell'art. 14 ter l. n. 241/1990, per non aver potuto partecipare alla conferenza di servizi. Infatti, l'art. 14 ter comma 6 prevede che "Alle riunioni della conferenza possono essere invitati gli interessati, inclusi i soggetti proponenti il progetto eventualmente dedotto in conferenza". Tuttavia, [...], le suddette disposizioni non assicurano al privato un vero e proprio diritto di partecipazione alla conferenza: infatti, tra le finalità della conferenza di servizi non può essere annoverata quella di garantire la partecipazione dei privati al procedimento, la quale trova la sua legittimazione normativa, in particolare, negli artt. 7, 9 e 10 della L. n. 241/1990 [...]. È pertanto da escludere che l'Amministrazione sia tenuta ad esternare le ragioni del mancato invito del soggetto privato alla conferenza di servizi." (TAR Campania Napoli, Sez. VII, 30 aprile 2019, 2303, sul punto v. anche TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, 12 marzo 2018, n. 294, laddove ricorda che "la conferenza di servizi, è, [...] intrinsecamente preordinata all'acquisizione degli apporti e degli atti di assenso da parte delle Amministrazioni e degli Enti aventi attribuzioni rilevanti ai fini dell'adozione di un provvedimento amministrativo. Non anche dei soggetti privati che dimostrino di essere portatori di interesse qualificato quanto all'adozione dell'atto, le cui ragioni di tutela (ove dall'ordinamento previste e/o garantite) ben potranno essere fatte valere all'interno del procedimento (ma non necessariamente nell'ambito della conferenza), ovvero attraverso l'esercizio delle altre previste forme di reazione. L'art. 14-ter, in particolare, prevede (comma 6) che "alle riunioni della conferenza possono essere invitati gli interessati, inclusi i soggetti proponenti il progetto eventualmente dedotto in conferenza": senza peraltro imporre siffatta modalità partecipativa; né, tanto meno, accreditare il convincimento che al mancato assolvimento di essa possa accedere alcuna conseguenza inficiante").

Sull'infondatezza del terzo motivo, rubricato "violazione dei termini per l'approvazione del PAUR" (pagg. 5 del ricorso avversario)

35 – Con il terzo motivo di ricorso viene dedotta l'illegittimità del provvedimento emanato per il solo fatto che lo stesso è stato emanato una volta scaduti i termini stabiliti dall'art. 27 bis, co. 4, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Ciò in quanto il successivo co. 8 prevede che "tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241".

36 – La censura è infondata perché è pacifico che l'eventuale decorso del termine

per la conclusione del procedimento di VIA non determina la consumazione del potere amministrativo di cui è titolare l'Autorità competente.

37 – In ragione della formulazione del co. 8, la giurisprudenza ha precisato che la violazione dei termini in questione “*vale esclusivamente “ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241”*: ovvero ai soli fini della valutazione della performance, della responsabilità disciplinare e amministrativo—contabili del dirigente e del funzionario inadempiente, nonché **ai fini dell’esercizio del potere sostitutivo e del risarcimento del danno ingiusto, ma senza che possa predicarsi alcun esaurimento del potere amministrativo, né alcun meccanismo di formazione del silenzio—assenso, escluso espressamente in materia ambientale dal comma 4 dell’articolo 20 della medesima legge n. 241/1990, con la conseguenza [...] che il superamento dei termini endoprocedimentali non priva affatto l’amministrazione competente del potere di provvedere o di svolgere gli adempimenti richiesti per legge”** (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 2 settembre 2021, n. 6200 v. anche TAR Abruzzo, L’Aquila, Sez. I, 16. Luglio 2020, n. 269, laddove si ricorda che “*Il superamento del termine di conclusione del procedimento non comporta, nel caso in decisione, la perenzione del procedimento né la consumazione del potere dell’autorità procedente di definirlo con provvedimento espresso*”).

38 – Ne consegue che “*lo spirare del termine [non vale] anche all’ulteriore fine (non previsto dalla norma) di farne **discendere l’illegittimità del provvedimento emanato, per il solo fatto che lo stesso è stato emesso dopo la consumazione dei termini stessi***” (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 12 marzo 2021, n. 2126).

Sull’infondatezza del quarto motivo, rubricato “Mancanza di pareri tecnici terzi”
(pagg. 5–7 del ricorso avversario)

39 – Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente sembra censurare il fatto che le Amministrazioni chiamate a rilasciare i rispettivi atti di assenso abbiano *delegato* Eni Rewind a svolgere i vari approfondimenti specialistici richiesti nel corso del procedimento, violando, di conseguenza, il principio di precauzione. Dopodiché, la ricorrente cerca di individuare dei passaggi procedurali in cui sarebbe avvenuta tale inammissibile *delega*.

40 – La censura è infondata. Infatti, non vi è alcuna disposizione che obbliga le Amministrazioni ad eseguire (anche mediante enti terzi) gli approfondimenti tecnici rite-

nuti necessari nel corso dell'istruttoria (**anche perché – come noto – tali Amministrazioni ben potranno verificare il livello di esaustività delle risposte che il soggetto proponente sarà in grado di fornire**).

*

41 – Quanto ai passaggi procedurali richiamati dalla ricorrente, si osserva che la stessa, in realtà, si limita ad una mera elencazione di aspetti a suo dire critici, ma è **del tutto assente** alcuna dimostrazione di tale criticità.

42 – A pag. 6 la ricorrente sostiene che il progetto “*propone una tecnologia mai collaudata in Italia e non rientrante né nelle BAT – Best available technologies consolidate, né nelle MTD – migliori tecnologie disponibili, ignorando l'applicazione in tal caso del principio di precauzione*” e che, per questo, “*la Regione Basilicata avrebbe dovuto dotarsi preventivamente di un piano di MTD/BAT come hanno già fatto altre regioni italiane [...] al fine di stabilire preventivamente valori soglia per le emissioni dell'impianto sia in fogna che in atmosfera.*”

43 – Si tratta di un'argomentazione (almeno) in parte **generica**, dal momento che non è chiaro quale sarebbe il “*piano di MTD/BAT*” che la Regione Basilicata non ha ancora adottato e che avrebbe l'obbligo di adottare.

44 – Essa è (comunque) **inconferente**, dal momento che attiene a temi che saranno oggetto del procedimento per il rilascio dell'AIA (circostanza, peraltro, ammessa dalla stessa ricorrente, laddove afferma che “*nel caso di specie il progetto Bluewater, dovrà in ogni caso ottenere l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), al fine di uniformarsi ai principi di IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control): dettati dall'Unione Europea, e introdotti per la prima volta nel 1996, in relazione al controllo e alla prevenzione integrata dell'inquinamento*”).

45 – Infine, è (altresi) **infondata**, in quanto l'impianto sarà conforme a tutte le BAT di settore, come espressamente ricordato a pag. 52 dello studio di impatto ambientale [elaborato 050045–ENG–R–RV–4650–SIA del 20 novembre 2018 (**doc. 10**)], laddove si prevede che “*in considerazione della specificità del refluo in ingresso, risultano necessari trattamenti di tipo chimico – fisico attraverso la combinazione di più tecniche di tale tipologia. Infatti, la tecnologia impiantistica individuata risulta essere una combinazione di tutte le tecniche di trattamento di settore individuate (escluse quelle di tipo biologico) al paragrafo 6.1 della Decisione di Esecuzione (UE) 2016/902 del 30.05.2016 (BAT conclusions) quali: • l'equalizzazione; • la flottazione; • la coagu-*

lizzazione e flocculazione; • la neutralizzazione; • la precipitazione chimica; • la filtrazione; • la sedimentazione. Si rimanda alla documentazione ALA per i dettagli afferenti alla conformità alle sopra citate BAT conclusions oltre che alle Linee Guida MTD “Gestione dei rifiuti: Impianti di trattamento chimico – fisico e biologico dei rifiuti liquidi” approvate con d.m. 29.01.2007”.

*


46 – Sempre a pag. 6 la ricorrente sostiene che l’impianto progettato da Eni Rewind “vanta capacità ignote di contenere finanche il rischio radiologico delle acque di produzione petrolifere che tratterà in volumi giornalieri ingenti, oltre 70 metricubi/ora h24 per 365 giorni l’anno a ciclo continuo” ed, ancora, che “si evince che la radioattività naturale delle acque fossili trattate dal Bluewater sarà solo “concentrata nei fanghi” e non effettivamente depurata. In più nella documentazione allegata a supporto del progetto si evince che ci sono scenari non meglio definiti, nei quali si prevede non il ciclo chiuso ma lo scarico dei reflui nella rete consortile ASP”.

47 – Anche questa è un’affermazione assolutamente **generica**, dal momento che si risolve nella mera dichiarazione del fatto che la ricorrente *non crede* alle capacità tecniche dell’impianto che la Società intende realizzare, senza tuttavia, fornire alcun elemento in grado di supportare tale dichiarazione.

48 – Essa è comunque **imprecisa/infondata**. Imprecisa perché, diversamente da quanto la ricorrente lascia intendere, **nessuna percentuale dell’acqua tratta dall’impianto sarà direttamente versata nel depuratore ASI**. Come espressamente riportato nel paragrafo 7.2 del Rapporto Istruttorio VIA (**doc. 3, pag. 46**) allegato alla DGR Basilicata n. 225 del 14 aprile 2023 “*l’impianto sarà caratterizzato, in termini ambientali, per l’assenza di scarichi (come definiti ai sensi dell’art. 74, comma 1, lettera ff, del D.lgs 152/2006(e s.m.i)) in corpi idrici superficiali in quanto tutti gli effluenti trattati vengono riutilizzati ai fini industriali all’interno del COVA, (fatta eccezione per quelli afferenti alle acque meteoriche di seconda pioggia e allo scarico dei reflui civili, convogliati entrambi in rete fognaria consorzio ASI)*”.

49 – Il dato è graficamente riportato nella figura 1 a pag. 5 dell’elaborato RADIP-220210-IN-O-RAT-01 dell’agosto 2022 (**doc. 12**), dove viene rappresentato il Perimetro BW e perimetro COVA (comparto DEMI/INDUSTRIALI) schema dei flussi IN/OUT (fonte Eni Rewind) sulla base della seguente Legenda: **In rosso** le acque di produzione da COVA a BW; **In arancione** i rifiuti originati da BW per la depurazione delle acque di produzione del COVA; **In blu** le acque trattate da BW ed alimentate a COVA per i propri servizi DEMI e

INDUSTRIALI; In blu la frazione di acque di scarico ad ASI (già prevista in AIA COVA) a valle del trattamento in sezione dedicata interna al COVA per la gestione dei circuiti DEMI ed INDUSTRIALI.



50 – Quindi, in realtà, l'affermazione della ricorrente riguarda la mera eventualità (ovvero non la certezza) per cui, per esigenze di produzione del COVA, una quota parte delle acque depurate fornite dall'impianto allo (stesso) COVA venga scaricata nel depuratore ASI (naturalmente previo ulteriore trattamento nella sezione dedicata del COVA, secondo quanto previsto dall'autorizzazione AIA dello stesso).

51 – Chiarito quanto sopra, si precisa che tale affermazione è, altresì, palesemente **infondata** laddove miri a far ritenere che con il nuovo impianto ci sarà una dispersione di sostanze radioattive. In realtà, anche questa non è altro che la mera riproposizione di un'osservazione formulata nel corso del procedimento, a cui Eni Rewind S.p.A. aveva puntualmente risposto attraverso due elaborati allegati all'elaborato 050045-ENG-R-R6-1150 dell'8 agosto 2022 (**doc. 9**), ovvero **RADI-P-220210-IN-O-RAT-01** dell'agosto 2022 (**doc. 12**) e il **RADI-220209-IN-O-RAT-01** (**doc. 13**; quest'ultima dal titolo *Relazione non specialistica relativa agli aspetti connessi alla radioattività naturale conseguenti al trattamento delle acque di produzione provenienti del Centro Olio Val d'Agri presso l'Impianto Blue Water*, predisposta all'evidente fine di coinvolgere anche un lettore non tecnico).

52 – Com'è possibile osservare, entrambi gli elaborati rispondono al tema solle-

vato dal motivo di ricorso in esame, evidenziando la **totale assenza di rischio (calcolato, ovviamente, tenendo conto degli scenari peggiori)**. Di seguito si riportano alcuni dei principali passaggi “**7. Considerazioni relative all’effetto dell’accumulo di radioattività nel corpo recettore** [...] *Le valutazioni di dose efficace preventive per il gruppo di riferimento della popolazione svolte relativamente allo scenario che prevede il rilascio delle acque trattate dal BW al COVA a sua volta trasferite al depuratore ASI che poi dopo ulteriore trattamento scarica nel canale Fossato sono state svolte impiegando il modello proposto dalla linea guida della Commissione Europea RP 135 part II. Tale modello prevede come assunzione di base che i radionuclidi rilasciati in ambiente con continuità si possono accumulare fino al momento in cui non vengono raggiunte le condizioni di equilibrio. Le condizioni di equilibrio sono quelle per cui il rateo di rilascio di un radionuclide è pari al suo rateo di trasferimento nell’ambiente preso in considerazione (in questo caso specifico nell’acqua del canale Fossato). In generale il raggiungimento delle condizioni di equilibrio dipende dalla sua forma chimica, dal suo tempo di dimezzamento e altro ancora. Quello che è affermato nella linea guida è che l’effetto di accumulo di radioattività nell’ambiente può non essere considerato quando il rateo di trasferimento è molto maggiore del rateo di rilascio e questo si sostiene accadere nel caso di rilasci di acqua in ambienti acquatici [...]* **9. Conclusioni** [...] *Sulla base dei dati presi come riferimento nell’ambito della presente relazione e delle valutazioni di radioprotezione esposte nel documento si perviene alla conclusione che la pratica risulterà essere esente ai sensi dell’art. 24 comma 1 del D.Lgs. 101/2020. Per quanto riguarda poi l’esposizione dell’individuo rappresentativo della popolazione questo risulterà essere esposto, in relazione al trattamento effettuato dall’impianto Blue Water dei reflui provenienti del Centro Olio Eni di Val d’Agri, a dosi efficaci pari a 5,72 μSv /anno quindi di non rilevanza radiologica [...]* *Per quanto concerne gli effetti dell’eventuale radioattività rilasciata nel lago Pertusillo va da sé che questa non può che comportare alcuna esposizione di rilevanza radiologica per la popolazione. La conclusione segue dal fatto che la radioattività che viene trasferita al lago Pertusillo è quella eventualmente rilasciata nel canale Fossato quindi nel fiume Agri e che infine per processi di trasporto giunge al lago Pertusillo. In tutti questi passaggi l’eventuale irrilevante radioattività presente a monte, che a solo titolo cautelativo si suppone sia presente, viene ulteriormente fortemente diluita e dispersa e svolgendo analoghe valutazioni di dose si giungerebbe alla conclusione che la dose efficace al gruppo di riferimento della popolazione in tal caso sarebbe ancora minore rispetto ai 5,72 μSv /anno (microSievert/anno) relativi al rilascio nel canale Fossato. **In realtà quello che ci si aspetta a seguito del processo di depurazione è che l’acqua in uscita dal BW abbia un tenore di radioattività inferiore a quella naturalmente presente nel fiume Agri contribuendo quindi a ridurre il fondo di***

radioattività naturale del Pertusillo”.

53 – Non solo. Com’è possibile osservare, il tema in questione è stato oggetto di un’ampia discussione nel corso delle Conferenze di Servizi del 15 novembre 2022 (**doc. 14**) e del 25 gennaio 2023 (**doc. 15**), all’esito delle quali il rappresentante dell’ARPAB ha precisato che la Società aveva “*ottemperato alla richiesta di aggiornamento e che non ci sono altre osservazioni in merito*”.

54 – Infine, si rinvia anche a quanto dedotto sul punto nel paragrafo 3.5 del Rapporto Istruttorio VIA (**doc. 3**) allegato alla DGR Basilicata n. 225 del 14 aprile 2023 (**doc. 1**) soprattutto nella parte in cui ripercorre gli studi prodotti da Eni Rewind S.p.A. e gli approfondimenti predisposti dagli enti competenti.

*

55 – La ricorrente, infine, afferma che il provvedimento impugnato sarebbe stato emesso in contrasto con la posizione della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata con la nota MIC|MIC_SAPAB-BAS|30/03/2022|0003644-P (**doc. 8**).

56 – Anche questa affermazione è infondata. Con la nota in questione **la Soprintendenza ha semplicemente affermato che sull’area** ove deve essere realizzato l’impianto in questione **non sussistono vincoli tali da rendere necessaria l’espressione del parere previsto dall’art. 146, co. 7, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42** e che “*qualora codesto Ente [ovvero la Regione Basilicata] autorizzi il progetto in oggetto, che ricade in un’area dal potenziale archeologico molto altro, prescrive che le operazioni di scavo e movimento terra previste siano effettuate sotto il controllo continuativo di un archeologo professionista incaricato dalla Committenza, che se ne assumerà l’onere economico, il cui curriculum vitae dovrà essere preventivamente sottoposto al vaglio di questa Soprintendenza, L’archeologo incaricato opererà sotto la direzione scientifica dello scrivente Ufficio, che indicherà modalità d’intervento e standard di documentazione da produrre in corso d’opera (report settimanali) e a fine lavori*”.

57 – La nota della Soprintendenza, in altre parole, oltre a non essere vincolante, non era in alcun modo ostativa al rilascio della VIA. Di ciò viene dato espressamente atto nella nota della Regione Basilicata n. prot. 17891 del 17 giugno 2022 [di convocazione della seconda Conferenza di Servizi (**doc. 16**)], laddove si ricorda che il “*parere espresso, con nota prot. n. 3644-P del 30 marzo 2022, dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, “non ravvisa i presupposti normativi per l’espressione del parere di cui all’art. 146, co.*

5 del D.Lgs. 42/2004, per l'interferenza del Torrente Casale e la relativa fascia di rispetto (art. 142, co. 1, lettera c) del D. Lgs. 42/2004), non riscontrata” [e che] nella medesima nota la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata ha altresì imposto prescrizioni connesse alla potenzialità archeologica dell'area di localizzazione dell'impianto”.

58 – Peraltro, la Società intende precisare che il progetto in questione aveva (comunque) ricevuto il parere positivo della Commissione Regionale per la Tutela del Paesaggio della Regione Basilicata (cui, peraltro, faceva parte il Soprintendente Archeologico delle Belle Arti e Paesaggio della Basilicata ai sensi dell'art. 2, co. 1, l.r. 2 settembre 1993, n. 50). Di ciò è dato espressamente atto nella citata nota della Regione Basilicata n. prot. 17891 del 17 giugno 2022 [di convocazione della seconda Conferenza di Servizi (**doc. 16**)], laddove si ricorda l'acquisizione del “**parere favorevole** [sullo studio **preliminare** di inserimento paesaggistico] con prescrizioni rilasciato dalla Commissione Regionale per la Tutela del Paesaggio (formulato nella seduta del 15 ottobre 2020 e trasmesso, per il tramite dell'Ufficio Urbanistica e Pianificazione Territoriale, alla Soprintendenza ed alla Eni Rewind S.p.A. con nota prot. 0197091/23AD del 19 ottobre 2020) [**doc. 22**]; [e del] **parere favorevole** [sul progetto **definitivo** delle opere di inserimento paesaggistico] con prescrizioni rilasciato dalla Commissione Regionale per la Tutela del Paesaggio (formulato nella seduta del 16 settembre 2021 e trasmesso, per il tramite dell'Ufficio Urbanistica e Pianificazione Territoriale, alla Soprintendenza ed alla Eni Rewind S.p.A. con nota prot. 24209/23AD del 20 settembre 2021 [**doc. 23**]”.

Sull'infondatezza del quinto motivo, rubricato “Mancata valutazione del rischio di disastro ambientale” (pagg. 7–10 del ricorso avverso)

59 – Con il quinto motivo, la ricorrente deduce una serie di presunti errori/lacune del procedimento che ha condotto all'emanazione degli atti impugnati, alcuni dei quali persino “*artatamente*” (l'avverbio è utilizzato a pag. 10) indotti dalla condotta di Eni Rewind.

*

60 – La ricorrente contesta, in primo luogo, quanto stabilito a pag. 6 della D.G.R. Basilicata n. prot. 225 del 14 aprile 2023 (**doc. 1**), laddove si precisa che “*l'area non interferisce con nessun corso d'acqua*” (la stessa censura viene ribadita a pag. 9 del ricorso, laddove l'Associazione Cova Contro prende spunto dall'affermazione, contenuta sempre a pag. 6

della D.G.R., secondo cui “*l’impianto provocherà impatto positivo, in fase di esercizio, sulla componente acqua*”).

61 – Ciò, (è importante sottolinearlo) non perché non sia così, ma perché, sostiene l’Associazione, “*i sondaggi piezometrici si sono estesi sino ad un massimo di -20 mt dal piano campagna*”. In tale prospettiva, la ricorrente rinvia ad una nota tecnica a firma del dott. Massimo Morigi, secondo cui non si può escludere che al di sotto di 20 metri da l piano campagna vi possano essere delle falde.

62 – La censura è **generica**, laddove si risolve nella prospettazione di una mera ipotesi, peraltro non supportata da alcun riscontro scientifico.

63 – Oltretutto, essa è (comunque) **infondata**, dal momento che non avrebbe avuto alcun senso procedere oltre i venti metri, dal momento che la Società non solo ha previsto modalità per individuare immediatamente eventuali perdite del nuovo impianto (, ma ha, ancor prima, deciso di impermeabilizzare l’intera area (proprio al fine di evitare anche una minima perdita). L’impianto, in particolare, sarà dotato di strumentazione di controllo e saranno garantite opportune misure di gestione dell’impianto stesso e regolazione dei parametri di processo (cfr. par. 3.6 dell’elaborato 050045-ENG-R-RB-2153_Relazione tecnica prodotto con il **doc. 24**). Ogni eventuale – seppur poco probabile – minima perdita di fluidi di processo, verrebbe tempestivamente rilevata senza conseguenze per le matrici acque sotterranee, suolo e sottosuolo, in quanto l’impianto sarà realizzato su platea impermeabilizzata e dotata di sistemi di contenimento e segregazione, come peraltro già rappresentato nell’elaborato 050045-ENG-R-RV_1166_Riscontro alle richieste della CdS del 9.07.2019 (**doc. 25**), emesso in occasione del riscontro alla Conferenza di Servizi del 9 luglio 2019.

64 – Quanto sopra è confermato nel par. 5.3 del Rapporto Istruttorio (**doc. 3**), laddove, a pag. 38, è possibile leggere che “*in fase di esercizio la contaminazione di suolo e sottosuolo per la produzione di rifiuti generati dal processo di trattamento e per effetto di spandimenti di sostanze inquinanti liquide, può ritenersi trascurabile e limitata al verificarsi di eventi accidentali. In merito sono stati previsti una serie di presidi in grado di limitare la magnitudo dell’impatto sul suolo (cordoli perimetrali in c.a., vasche, bacini di contenimento, aree pavimentate in calcestruzzo dotate di strato impermeabilizzante in HDPE, posto a protezione del terreno, in corrispondenza di tutte unità di processo)*”.

65 – Peraltro, il dato era stato reso (nuovamente) noto in previsione della seconda

Conferenza di Servizi del 27 luglio 2022, in occasione della quale la Regione Basilicata aveva predisposto un allegato tecnico (**doc. 17**) in cui rispondeva così alla seguente domanda “7 – **sono state adottate tutte le misure idonee ai fini della protezione della falda acquifera sottostante?** 7. *dai dati disponibili e ricavati dalle indagini eseguite nell’area di interesse non si registra la presenza della falda superficiale. Prescindendo in ogni caso dall’assenza o presenza di falde superficiali, le unità di stoccaggio impiantistiche sono state progettate con materiali a perfetta tenuta e tutte le unità impiantistiche posizionate su apposita platea impermeabilizzata così come sopra descritto”.*

*

66 – In secondo luogo, la ricorrente ritiene che il provvedimento impugnato sia illegittimo in quanto “*non compare alcuna valutazione sui fenomeni di subsidenza o deformazioni del suolo, ravvisabili nella zona in questione*”.

67 – Anche questa censura è **infondata**. L’argomento è espressamente trattato a pag. 67 dello studio di impatto ambientale [elaborato 050045–ENG–R–RV–4650–SIA del 20 novembre 2018 (**doc. 10**)], laddove si evidenzia che “*l’area ha un andamento morfometrico subpianeggiante, senza indizi di instabilità, ad una quota di circa 608 m s.l.m.. Non sono nemmeno presenti fenomeni morfologici legati alla dinamica delle acque superficiali di origine meteorica quali fenomeni di erosione concentrata o diffusa. Da un punto di vista del rischio idrogeologico non risultano problematiche legate a fenomeni di dissesto idrogeologico*” e ulteriormente approfondito nell’elaborato 050045-ENG-R-RW-2182 del 20 novembre 2018 (**doc. 18**), e 050045-ENG-R-RW-2182 del 15 aprile 2019 (**doc. 19**), predisposto all’apposito fine di fornire tutti gli elementi geologici, geomorfologici, idrogeologici, litostratigrafici e sismici utili per la realizzazione dell’opera.

68 – Tale dato è stato poi ribadito in occasione delle successive Conferenze di Servizi e non risulta essere stato mai messo in discussione.

*

69 – In terzo luogo, la ricorrente sostiene che “*sottostimata oltre che la ricchezza d’acqua sotterranea anche il rischio sismico dell’area [...] in tal senso nessuna caratteristica anti-sismica viene citata per la struttura impiantistica né per la condotta di collegamento tra il COVA ed il Bluewater*

70 – Anche tale rilievo risulta infondato, dal momento che è espressamente riportato nel par. 5.9 del Rapporto Istruttorio (**doc. 3**), laddove, a pag. 42, è possibile leggere, proprio con riferimento alla “*vulnerabilità del progetto ai rischi di incidenti e/ o calamità*” che “**si**

può considerare trascurabile anche la vulnerabilità sismica perché le strutture in cemento armato e in acciaio, i silos, i serbatoi saranno progettati e realizzati secondo i dettami delle vigenti Norme Tecniche sulle Costruzioni?

*

71 – In quarto luogo, viene dedotta l'illegittimità del provvedimento per non aver valutato l'interazione degli effetti ambientali del nuovo progetto con quelli del già esistente COVA.

72 – Anche questa censura è **infondata**. La ricorrente, in realtà, ripropone un'osservazione formulata nel corso del procedimento, a cui Eni Rewind aveva puntualmente risposto attraverso l'elaborato 050045-ENG-R-R6-1150 dell'8 agosto 2022 (**doc. 9, pag. 32**), laddove ricordava che *“come riportato al paragrafo 6.2 dell'elaborato “050045-ENG-R-RV-4650_SIA” [doc. 10], sulla base delle potenziali interferenze ambientali determinate dalla realizzazione e dall'esercizio dell'impianto, lo Studio approfondisce le interazioni del progetto sulle seguenti componenti ambientali poste all'interno degli ambiti di seguito specificati: • Aria e clima: area vasta estesa ad un intorno di circa 10 km di raggio dalla localizzazione dell'impianto. Tale dominio di riferimento consente di analizzare la componente tenendo conto delle interazioni del progetto con l'ambiente. • Acqua: l'analisi è stata estesa al contesto locale costituito dall'area di insediamento. Nel dettaglio è stata effettuata una caratterizzazione generale a scala di bacino (idrografico e idrogeologico), per poi analizzare l'ambiente idrico nell'area in cui sorgerà il nuovo impianto; • Suolo: è stato effettuato un inquadramento geologico generale avente come orizzonte territoriale la Val d'Agri, successivamente è stata svolta una caratterizzazione di dettaglio nell'area d'interesse. • Territorio: è stata effettuata un'analisi dell'uso del suolo con particolare riferimento ad un intorno dell'area d'impianto di raggio = 500m. • Biodiversità (ecosistemi, flora, fauna): l'analisi della componente è stata effettuata in prossimità del sito di progetto ricadono sia territori agricoli e naturali sia aree industrializzate; • Beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio: per la caratterizzazione dello stato attuale della componente paesaggio e per la ricognizione vincolistica è stata considerata un'area di studio estesa fino ai centri abitati di Viggiano e Grumento Nova a partire da confine d'impianto. • Popolazione e Salute umana: per quel che riguarda la popolazione è stato analizzato lo scenario socioeconomico a livello regionale, provinciale e di ambito locale. Con riferimento invece alla salute umana, a causa delle modalità con cui sono disponibili i dati statistici inerenti alla Sanità Pubblica, l'area di studio che è stata considerata è coincisa, a seconda della fonte utilizzata, con il territorio dell'azienda sanitaria di competenza o della Provincia di Potenza. Inoltre, per i confronti sono stati utilizzati anche i dati riferiti all'intero territorio regionale e nazionale. Per*

gli aspetti di Radioprotezione è stata considerata la relazione dell'Esperto Qualificato riportata in allegato al presente studio. • Rumore: è stato considerato l'impatto acustico generato sia dalle attività di costruzione sia da quelle di esercizio. Il dominio territoriale che è stato considerato nella fase di esercizio è quello derivante dalle simulazioni previsionali. Per la fase di cantiere è stato considerato il territorio limitrofo al nuovo impianto. • Vulnerabilità a rischi di incidente e/o calamità naturali: è stato valutato il grado di vulnerabilità del nuovo insediamento sia rispetto ad un incidente rilevante originato dall'impianto di progetto sia rispetto ad un incidente rilevante le cui conseguenze abbiano come bersaglio l'impianto in esame. Riguardo i possibili fenomeni calamitosi di origine naturale è stata considerata l'incidenza sulle opere in progetto di tali fenomeni. In ragione degli ambiti sopra considerati, comprensivi di aree nell'intorno dell'impianto, e in coerenza anche con quanto già rappresentato al paragrafo 3.3. dell'elaborato "050045-ENG-R-RV-1164_Riscontro alla richiesta di documentazione integrativa del 15.4.2019 (Nota R.B. n.06604223AB)" [doc. 11], si evidenzia che lo Studio di Impatto Ambientale sopra citato è stato redatto in ottemperanza all'Allegato VII, parte II del d.lgs. 152/2006".

*

73 – Infine, la ricorrente sostiene che non può essere corretta l'affermazione contenuta a pag. 6 della D.G.R. Basilicata n. prot. 225 del 14 aprile 2023 (doc. 1), secondo cui "Il progetto risulta coerente con il nuovo Piano Regionale di Gestione Rifiuti (PRGR) approvato con la D.G.R. n. 568 del 30 dicembre 2016, pubblicato sul BUR n. 3 del 16 febbraio 2017", dal momento che "l'impianto oggetto del ricorso non era annoverato/previsto nel Piano Regionale di Gestione Rifiuti (PRGR) approvato con la D.G.R. n. 568 del 30 dicembre 2016".

74 – Anche questa censura è **infondata**. La circostanza per cui "l'impianto oggetto del ricorso non era annoverato/previsto" nella D.G.R. n. 568 del 30 dicembre 2016 era – **evidentemente** – dovuta al fatto che lo stesso è stato presentato il 28 novembre 2018, ovvero quasi due anni dopo l'emanazione della D.G.R.

75 – Ma questo – **evidentemente** – non significava che non potesse essere progettato e presentato in conformità agli obiettivi ivi sviluppati. Ed è ciò che è effettivamente avvenuto, laddove a pag. 31 dello studio di impatto ambientale [elaborato 050045-ENG-R-RV-4650-SIA del 20 novembre 2018 (doc. 10)], al termine di una attenta analisi dei contenuti del Piano, si evidenzia che "in definitiva, è possibile affermare che l'intervento proposto risulta coerente con lo strumento pianificatorio di settore costituito dal PRGR [in quanto] il progetto proposto dalla Società Syndial SpA [ora Eni Rewind S.p.A.] fornisce soluzioni concrete alle importanti problematiche sollevate nello strumento di Pianificazione approvato dalla Regione Basilicata

in quanto localizzato a ridosso del COVA con conseguente notevole riduzione del valore dell'indicatore di prossimità oltre che di impatti ambientali connessi al trasporto del rifiuto in oggetto presso impianti sia regionali che extra-regionali'.

Sull'insussistenza dei presupposti per la concessione di misure cautelari

76 – Non sussistono i presupposti per l'accoglimento della richiesta di sospensione del provvedimento impugnato.

77 – In primo luogo difetta il requisito del *fumus boni iuris* in quanto il ricorso avverso non è fondato come illustrato nei paragrafi precedenti.

78 – In secondo luogo difetta anche il requisito del *periculum in mora*, **in quanto, come già accennato, in alcun modo sviluppato dalla ricorrente.**

79 – Ad ogni modo, si ricorda che non vi è infatti alcun rischio derivante dall'esecuzione del progetto *Blue Water* che contribuirà invece significativamente a un miglioramento ambientale. È al contrario la sua mancata realizzazione a determinare impatti negativi sull'ambiente. Infatti,

*“– gli **impatti del progetto** sulle varie componenti ambientali (aria e clima; acqua; suolo; territorio; biodiversità; popolazione; salute umana; rumore; beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio), valutati considerando separatamente la fase di costruzione e quella di esercizio, anche a seguito delle misure di mitigazione previste, **risultano trascurabili** (salvo che per il rumore il cui impatto sia in fase di costruzione che in fase di esercizio risulta comunque “basso”);*

*– in fase di esercizio l'impianto provocherà **impatto positivo sulla componente aria** a seguito della riduzione del traffico su gomma per gli approvvigionamenti e per i trasporti dei rifiuti verso l'esterno del COVA;*

*– in fase di esercizio l'impianto provocherà **impatto positivo sulla componente acqua** perché consente il completo recupero, a fini industriali, delle acque di produzione con conseguente risparmio della risorsa idrica utilizzata come acqua demineralizzata e acqua industriale dal COVA;*

*– l'impianto sarà caratterizzato, in termini ambientali, per l'**assenza di scarichi** (come definiti ai sensi dell'art. 74, comma 1, lettera ff, del D.lgs 152/2006(e s.m.i)) in corpi idrici superficiali in quanto tutti gli effluenti trattati vengono riutilizzati ai fini industriali all'interno del COVA, (fatta eccezione per quelli afferenti alle acque meteoriche di seconda pioggia e*

*allo scarico dei reflui civili, convogliati entrambi in rete fognaria consorzio ASI); — la produzione di rifiuti sarà gestita nel rispetto della normativa vigente e della radioprotezione; — sono state previste misure di mitigazione sia in fase di cantiere che in fase di esercizio” (v. paragrafo 7.2 del Rapporto Istruttorio VIA - **doc. 3, pag. 46** – allegato alla DGR Basilicata n. 225 del 14 aprile 2023).*

80 – In ogni caso alla data di presentazione del ricorso e ancora oggi l’impianto non era e non è in corso di realizzazione e non lo sarà nemmeno nel prossimo futuro; dunque non sussiste alcun attuale pregiudizio grave e irreparabile che sia in grado di fondare la richiesta cautelare. Come indicato in precedenza, l’avvio della costruzione dell’impianto Blue Water dal punto di vista amministrativo richiede:

- (a) l’ottenimento – non ancora avvenuto – dell’Autorizzazione Integrata Ambientale [il cui procedimento ha avuto appena inizio (**doc. 5 e doc. 6**)] e
- (b) il successivo rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale.

81 – È evidente che si tratta di procedimenti amministrativi complessi che non possono dare luogo a un esito in tempi incompatibili con la preventiva definizione nel merito del presente ricorso.

82 – Sul piano più strettamente operativo, occorre considerare che, anche una volta ottenuto il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, l’effettivo inizio dei lavori non potrà avvenire immediatamente.

83 – È infatti indispensabile lo svolgimento di una serie di attività propedeutiche che richiederà non meno di sei–sette mesi (attività consistenti, ad esempio, nell’acquisizione del permesso di costruire, nell’esecuzione di rilievi, nella preparazione dell’area oggetto dell’intervento, nella preparazione della gara per assegnare i lavori e nella successiva assegnazione dell’appalto con la stipulazione del relativo contratto).

84 – Altrettanto prolungate saranno le effettive attività in campo come risulta dallo stesso Rapporto Istruttorio in cui si dà comunque atto che *“La realizzazione dell’impianto e delle opere di interconnecting al COVA richiederà 13 mesi di lavori”*.

*

P.Q.M.

si insiste affinché questo Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata voglia:

- (i) in sede cautelare, rigettare la domanda di sospensiva formulata dalla ricorrente e ogni altra eventuale istanza di misure cautelari;
- (ii) nel merito, respingere il ricorso avversario e ogni altra domanda con esso proposta in quanto inammissibili e comunque infondati.

Con ogni consequenziale pronuncia

* * *

Firenze–Potenza, 29 agosto 2023

(avv. prof. Stefano Grassi)

(avv. Francesco Grassi)